



Confartigianato Imprese Veneto

**Statuto
Regolamenti**



Confartigianato Imprese Veneto

Statuto

STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

Approvato dalla Assemblea dei Soci il 3 dicembre 2020

Preambolo allo Statuto di Confartigianato Imprese Veneto

Nel presente Preambolo, che fa parte integrante dello Statuto della Confartigianato-Imprese, sono individuati i principi e gli obiettivi dell'azione del Sistema associativo della Confederazione, che dovranno essere perseguiti ed applicati da ogni suo componente e che sono decisivi nell'interpretazione di questioni etiche o disciplinari derivanti dall'attuazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico.

1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi

1. *La Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. La Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:*
 - a) *la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro,*
 - b) *l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda,*
 - c) *la creazione di imprenditorialità,*
 - d) *la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico,*
 - e) *la capacità di espressione della cultura dei territori,*
 - f) *la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.*
2. *Il brand della Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.*

2. Confartigianato-Imprese: i valori

1. *I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:*
 - a) *il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;*
 - b) *il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;*
 - c) *il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;*
 - d) *il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.*

3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone

1. *Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.*
2. *Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.*

4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio

1. *Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.*
2. *La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.*

5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

1. *La Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficace-*

mente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.

Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.

- 2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.*
- 3. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.*
- 4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.*
- 5. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori della Confartigianato-Imprese*
- 6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.*
- 7. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.*
- 8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.*

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, con sede in Venezia, la Confartigianato Imprese Veneto, denominata anche Federazione Regionale dell'Artigianato e delle Imprese del Veneto – F.R.A.V. La sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento.
2. La Federazione è costituita dalle Associazioni territoriali e/o metropolitane federate, di seguito denominate Associazioni territoriali, e precisamente da:

Confartigianato Imprese Belluno; Unione Provinciale Artigiani – Confartigianato Padova; Confartigianato Polesine; Confartigianato Imprese Marca Trevigiana; Confartigianato Provinciale di Venezia; Unione Provinciale Artigiani Confartigianato Verona; Confartigianato Vicenza

aderenti alla Confartigianato-Imprese denominata anche Confederazione.
3. L'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta per le Associazioni di ogni ordine e grado l'adempimento ai corrispondenti obblighi associativi. La partecipazione alla Federazione regionale è diritto e dovere delle Associazioni territoriali, direttamente connesso con l'adesione alla Confartigianato-Imprese.
4. Le Associazioni territoriali hanno la rappresentanza politico-economica e sindacale dell'artigianato, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano, e delle micro, piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo. La rappresentanza si esplica nel territorio di rispettiva competenza e si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.
5. Confartigianato Imprese Veneto è titolare a livello regionale, e ne è l'espressione unitaria, della rappresentanza e dell'azione di cui al comma precedente. Esercita anche, di conseguenza, le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e supporto all'attività delle Associazioni territoriali, in relazione alle materie di pertinenza regionale e alle materie delegate al livello regionale. Indirizza e coordina altresì le articolazioni Regionali dei Mestieri, le relative Federazioni, i Movimenti "Donne Impresa" e "Giovani Imprenditori", nonché le altre eventuali Organizzazioni a finalità sociale.
6. Confartigianato Imprese Veneto svolge a livello regionale azione di rappresentanza ed assistenza delle Associazioni territoriali riguardando i bisogni dei loro associati, con l'obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono agli imprenditori, alle imprese e ai lavoratori autonomi di realizzare i propri scopi. L'azione di Confartigianato Imprese Veneto mira a promuovere la cultura

d'impresa, valorizzando le caratteristiche della stessa, per territorio, settore di attività, appartenenza a reti e filiere.

Art. 2 Scopi

1. Confartigianato Imprese Veneto è un'Organizzazione di rappresentanza autonoma e indipendente, dotata di proprio Statuto e degli organi da questo previsti; non aderisce a partiti o movimenti politici. Non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'azione politica, sindacale ed organizzativa della Federazione pone al centro le imprese e i lavoratori autonomi del Veneto, a partire dall'ascolto dei loro bisogni e delle loro istanze politiche ed economiche. Essa è finalizzata ad individuare, programmare, e gestire, per il tramite delle Associazioni territoriali e come Sistema associativo complessivo, azioni generali e specifiche dirette ad accrescere il valore aggiunto delle imprese venete, la loro dignità politica, la qualità delle loro relazioni economiche, associative, sindacali ed istituzionali a livello regionale.
3. Con l'obiettivo di sistema di cui al comma precedente, i valori su cui si muove l'azione politica ed organizzativa di rappresentanza e servizio della Federazione sono:
 - a) valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale Veneto;
 - b) valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa, improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione reciproca;
 - c) valore del sistema, della rete e delle filiere come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;
 - d) valore dell'identità europea, come comunità economica, di destino, di valori, di vita e di responsabilità che persegue la tolleranza e la fratellanza, la libertà del singolo e la responsabilità verso la comunità, la capacità di autodeterminarsi, la libertà dal bisogno e le finalità sociali dell'economia;

- e) valori della solidarietà, della mutualità, della collaborazione e della concertazione tra tutte le componenti del sistema associativo veneto di Confartigianato, alle quali devono essere assicurate pari opportunità;
 - f) valore del capitale umano e del perseguimento della sua crescita.
4. La promozione dei principi e dei valori espressi al presente articolo, attraverso una generale azione di programmazione e indirizzo dell'attività delle Associazioni territoriali federate, costituisce l'obiettivo principale della condotta della Federazione, che si articola in particolare nelle seguenti linee di intervento:
- a) individuare, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi, promuovendone lo sviluppo economico e sociale, dell'artigianato, delle micro, piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi veneti, nonché delle relative categorie rappresentate, nei confronti della Amministrazione Regionale e delle altre Istituzioni di diritto pubblico e privato, anche attraverso attività editoriale ed informativa;
 - b) concorrere alla definizione di principi e criteri per la risoluzione di problemi ed il soddisfacimento di attese, prospettati dalle Associazioni territoriali fondanti la Federazione, dai Mestieri e dalle relative Federazioni, dai Movimenti "Donne Impresa" e "Giovani Imprenditori", nonché dalle altre eventuali Organizzazioni a finalità sociale, anche con il coinvolgimento dei competenti livelli superiori, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Confederazione per garantire la necessaria coerenza, l'omogeneità e l'efficacia dell'azione sindacale;
 - c) promuovere, stimolare e favorire accordi di carattere regionale per il regolamento di rapporti economici collettivi riguardanti le categorie e i settori economici rappresentati, nonché intese con altre categorie economiche, al fine di accrescere la competitività produttiva ed il ruolo economico dell'artigianato, delle micro, piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi veneti, nonché la loro competitività e il ruolo economico sia nel mercato interno che estero;
 - d) promuovere, partecipare a trattative, definire e sottoscrivere accordi interconfederali regionali e contratti collettivi di lavoro regionali, sia nell'ambito della contrattazione nazionale sia autonomamente, elaborando e attuando le politiche di competenza regionale, in accordo con le Associazioni territoriali e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli Organi confederali;
 - e) costituire e partecipare ad organismi aventi lo scopo di sviluppare la promozione economica, finanziaria, sociale e culturale dell'artigianato, delle

micro, piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi veneti, nonché di tutte le categorie economiche rappresentate;

- f) sostenere la formazione a tutti i livelli associativi, strumento fondamentale sia per la crescita delle imprese e dei lavoratori autonomi associati alle Associazioni territoriali, che per la qualificazione dei ruoli di rappresentanza;
- g) ricercare e concorrere, con le altre parti sociali venete e con quelle, tra di loro, che manifestano maggiore sensibilità e condivisione strategica, a promuovere intese e accordi per la tutela del valore dell'impresa, del lavoro, del capitale umano e delle competenze personali, della crescita dell'economia e delle capacità complessive venete, nel rispetto dei principi di sostenibilità;
- h) favorire la cooperazione e l'integrazione tra imprese venete, il trasferimento di tecnologie, la creazione di occupazione e lo sviluppo economico;
- i) garantire il rispetto delle regole e svolgere opera di armonizzazione delle differenti istanze e di composizione dei conflitti nella eventualità di controversie tra le componenti del sistema associativo;
- l) offrire supporto alle Associazioni territoriali federate che operino in condizioni deficitarie sul piano delle opportunità, anche a sostegno delle aree regionali più deboli.

Art. 3 Organizzazione della Federazione

1. La struttura associativa di Confartigianato Imprese Veneto è a base territoriale, costituita dalle Associazioni territoriali federate legalmente costituite e aderenti a Confartigianato-Imprese.
2. Confartigianato Imprese Veneto e le Associazioni territoriali federate costituiscono il sistema associativo regionale di Confartigianato-Imprese, che ispira la propria attività al principio di sussidiarietà.
3. Sono articolazioni organizzative di Confartigianato Imprese Veneto i Mestieri, le Federazioni Regionali dei Mestieri, i Movimenti "Donne Impresa" e "Giovani Imprenditori" e le altre eventuali Organizzazioni a finalità sociale. I predetti Movimenti e Organizzazioni uniformano la propria attività allo Statuto, ai Regolamenti e alle Direttive di Confartigianato Imprese Veneto e delle corrispondenti articolazioni di Confartigianato Imprese.

4. L'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è una articolazione organizzativa riconosciuta all'interno della Federazione che si propone di rappresentare e tutelare gli anziani su tutti i problemi connessi alla loro condizione e di concorrere, con l'esperienza maturata, ai processi di rappresentanza della continuità aziendale.

Articolo 4 Adesione al sistema Confartigianato Imprese

1. Confartigianato Imprese Veneto partecipa, secondo le modalità indicate nello Statuto, nei Regolamenti e nel Codice Etico nazionali, al sistema associativo Confartigianato-Imprese o Confederazione, composto dalle Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni Regionali, dalla Confederazione e dalle articolazioni organizzative (Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale), nonché dagli Organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze.
2. Confartigianato Imprese Veneto riconosce che l'unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.
4. Confartigianato Imprese Veneto riconosce che l'adesione al sistema Confartigianato-Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio previsto dalle regole confederali e contenute negli: Statuto, Regolamento e Codice Etico nazionali. A tal proposito, Confartigianato Imprese Veneto accetta e adotta il Codice Etico della Confederazione.
3. In ragione della adesione alla Confederazione, l'impresa associata alle Associazioni territoriali partecipa, per il loro tramite e per il tramite di Confartigianato Imprese Veneto, al sistema Confartigianato-Imprese.

Articolo 5 Natura e ruolo della Federazione nel Sistema Confederale

1. Confartigianato Imprese Veneto ha la competenza generale a livello regionale di promuovere e stimolare azioni in risposta ai bisogni delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi sul territorio, sulla base di una programmazione condivisa con le Associazioni territoriali fondata sul principio di sussidiarietà, garantendone il coordinamento, in particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, mediante: la migliore definizione degli ambiti territoriali delle Associazioni con l'obiettivo di razionalizzare e ottimiz-

zare le strutture a copertura dell'offerta associativa sul territorio; le attività volte alla costituzione dei livelli associativi nelle aree Metropolitane; l'intervento nelle crisi associative.

2. A Confartigianato Imprese Veneto compete, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli Organi confederali, la definizione e la stipula degli accordi interconfederali regionali e dei contratti collettivi integrativi regionali di categoria, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di competenza regionale.
3. A Confartigianato Imprese Veneto sono delegati i compiti specifici volti ad assicurare il rispetto, da parte delle Associazioni territoriali, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico confederali, secondo le norme ivi previste. Ha altresì la facoltà di richiedere l'invio di osservatori, il commissariamento o l'esclusione di una struttura, oltre a fornire i prescritti pareri su richiesta della Confederazione.
4. Confartigianato Imprese Veneto svolge altresì gli altri compiti previsti dallo Statuto o dai Regolamenti nazionali, nonché le funzioni che siano ad essa attribuite o delegate dagli Organi confederali che ne assicurano, se necessario, il sostegno.

Articolo 6 Requisiti e obblighi

1. Confartigianato Imprese Veneto si obbliga al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dallo Statuto confederale ed alla ottemperanza e agli adempimenti ivi previsti, in particolare:
 - a) osservare lo Statuto, il Regolamento della Confartigianato-Imprese, il Regolamento delle Categorie, il Codice Etico, nonché le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi confederali;
 - b) assicurare la contribuzione economica al sistema confederale;
 - c) inviare tempestivamente alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto ed al Regolamento nonché, il 30/09 di ogni anno, l'aggiornamento della composizione degli Organi direttivi;
 - d) inviare alla Confederazione, entro il 30/09 di ogni anno, il proprio conto consuntivo e quelli degli enti componenti il proprio sistema territoriale, al fine di favorire trasparenza ed efficienza, nell'interesse delle imprese, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, richieste di approfondimento e attività di auditing da parte della Confederazione;

- e) avere Organi associativi eletti con metodo democratico e con mandati del Presidente e dei Vice Presidenti a scadenza certa e conforme allo Statuto confederale;
 - f) avere un Segretario/Direttore con rapporto di lavoro stabile con la Federazione o strutture collegate, avente i requisiti personali e professionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento ed essere iscritto nel relativo elenco;
 - g) avere una sede dedicata e una struttura tecnica adeguata allo svolgimento dei compiti previsti dal presente Statuto.
2. Le Associazioni territoriali devono inoltre assicurare a Confartigianato Imprese Veneto un adeguato finanziamento integrativo rispetto alla quota di sistema confederale.

Articolo 7 Logo e denominazione

1. La partecipazione a Confartigianato-Imprese comporta il diritto e il dovere di utilizzare la denominazione e il logo Confederale. L'uso di questo ultimo è disciplinato nel Regolamento della Confederazione nazionale.

Articolo 8 Territorio di riferimento

1. L'ambito territoriale di Confartigianato Imprese Veneto è definito in attuazione dell'obiettivo del sistema confederale di ottimizzare l'azione di rappresentanza e servizio, per il tramite delle Associazioni territoriali, nel perseguimento delle finalità associative ed in relazione al contesto economico e sociale, nonché di considerare sempre al centro di ogni azione l'imprenditore, l'impresa e i lavoratori autonomi associati, le loro necessità e le loro relazioni territoriali, sociali ed economiche, modulando l'offerta associativa su di essi.
2. L'ambito territoriale di riferimento di Confartigianato Imprese Veneto coincide con quello della Regione Veneto.

Articolo 9 L'Associazione territoriale - Casi particolari di adesione

1. Al fine di facilitare l'avvicinamento e l'ingresso nel Sistema Confartigianato-Imprese di nuove Associazioni già operanti all'esterno dello stesso, Confartigianato Imprese Veneto può accordare ad esse un'adesione temporanea di livello regionale, con l'obiettivo di consentire, in un termine definito e comunque al

massimo annuale: o la costituzione di un'unica Associazione, o la messa in atto di forme di accorpamento o di stabile collaborazione con strutture esistenti. Tale adesione temporanea non ha effetto sulla composizione degli organismi confederali nazionali o regionali, mentre costituisce titolo per la partecipazione alle attività regionali di sistema.

2. Nei casi di cui al comma precedente, o nei casi di Associazioni in cui alla data di approvazione del presente Statuto l'adesione dell'impresa sia realizzata per il tramite di strutture sub provinciali, alla Associazione aderente a Confartigianato Imprese è attribuita l'esclusiva competenza dell'azione politico-sindacale di rappresentanza delle imprese.
3. Nel caso previsto al comma precedente, le imprese dovranno in ogni caso, in un termine fissato dalla Giunta esecutiva nazionale, a norma dell'articolo 10 dello Statuto Confederale, essere associate all'Associazione territoriale aderente a Confartigianato Imprese.

Articolo 10 L'Associazione territoriale - Rappresentatività

1. La rappresentatività minima delle Associazioni è fissata nel Regolamento nazionale (*Articolo 5 Rappresentatività Associazioni - Quota minima e tempi di adeguamento*), fatta salva la possibilità di diversa determinazione per situazioni particolari, secondo quanto stabilito nel medesimo Regolamento.
2. La Federazione regionale propone alle Associazioni che si trovano in condizione di insufficiente rappresentatività soluzioni concrete per l'accorpamento delle strutture associative esistenti. Su tali soluzioni si attiva un processo di condivisione e negoziazione da parte dei soggetti interessati, in tempi rapidi e certi, stabiliti dalla Federazione regionale.
3. Qualora l'Associazione territoriale con insufficiente rappresentatività non accolga, nei termini che saranno fissati dalla Federazione regionale, le soluzioni di accorpamento e di ottimizzazione che gli vengano formalmente proposte, la Federazione potrà chiedere alla Giunta nazionale l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 comma 4 dello Statuto nazionale.

Art. 11 Obblighi associativi

1. Le Associazioni territoriali federate devono depositare, presso la segreteria della Federazione, copia aggiornata del proprio Statuto e di eventuali regola-

menti attuativi, nonché copia dell'elenco e della composizione degli organi direttivi ed entro il 28 febbraio di ogni anno dovranno altresì comunicare il numero degli associati al 31 dicembre dell'anno precedente. Le Associazioni territoriali federate sono altresì tenute a:

- a) osservare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti attuativi, nonché le deliberazioni e le direttive che saranno adottate dai competenti organi della Federazione nell'interesse dei settori economici rappresentati;
 - b) concorrere nel fissare gli indirizzi del programma di azione della Federazione;
 - c) promuovere l'informazione delle linee di programma e di azione della Federazione nel rispetto degli indirizzi deliberati;
 - d) contribuire ai costi di esercizio della Federazione con una quota annua secondo quantità e modalità che saranno stabilite dai competenti organi della Federazione. La mancata osservanza della suddetta norma comporta l'immediata sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi in Federazione;
 - e) utilizzare la denominazione ed il logo confederale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di attuazione dello Statuto di Confartigianato-Imprese;
 - f) inviare alla Federazione, entro il 30 settembre di ogni anno, il proprio conto consuntivo e quelli degli eventuali enti componenti il proprio sistema territoriale, al fine di favorire trasparenza ed efficienza del sistema associativo;
 - g) favorire il rafforzamento dell'attività in chiave di sistema, assicurando piena coerenza con gli indirizzi regionali.
2. In caso di grave inadempienza rispetto agli obblighi federativi da parte di una Associazione territoriale, il Consiglio Generale può deliberarne la sospensione dalle prerogative tutte derivanti dall'essere socio costituente la Federazione. Contro la decisione di sospensione è data facoltà di reclamo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.
 3. Qualora le Associazioni territoriali federate siano investite di problemi o materie aventi riflessi di carattere generale di natura sindacale, sono tenute ad informare la Federazione, ai fini del necessario coordinamento di azioni da intraprendere. Parimenti, ogni eventuale iniziativa che la Federazione intenderà sviluppare a livello provinciale, dovrà essere preventivamente concordata con l'Associazione territoriale interessata.

4. I Mestieri e le relative Federazioni Regionali, i Movimenti “Donne Impresa” e “Giovani Imprenditori”, nonché le altre Organizzazioni a finalità sociale, dovranno attenersi alle direttive stabilite dalla Federazione per garantire la necessaria coerenza ed omogeneità all’azione della stessa, fermo restando il rispetto delle rispettive competenze di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 12 Mestieri e Federazioni Regionali dei Mestieri

1. Confartigianato Imprese Veneto è responsabile della strategia della attività dei Mestieri e delle Federazioni Regionali dei Mestieri, definendone gli indirizzi programmatici anche in ottica di valorizzazione delle peculiarità territoriali, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento dei Mestieri e delle Federazioni Regionali dei Mestieri.
2. I Mestieri e le Federazioni Regionali dei Mestieri sono articolazioni settoriali di Confartigianato Imprese Veneto che, nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi di Confartigianato Imprese Veneto, hanno il compito specifico di tutelare gli interessi dei mestieri/settori/filiere rappresentati, promuovendone la crescita della competitività del ruolo economico, consapevoli della necessità di adattare le modalità della propria presenza organizzata alla continua evoluzione del contesto.
3. I Mestieri e le Federazioni Regionali dei Mestieri operano in sinergia con tutte le altre articolazioni del sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli organi associativi e confederali.
4. Le imprese associate alle Associazioni territoriali sono inquadrare nei Mestieri e nelle Federazioni Regionali dei Mestieri di riferimento costituite all’interno di Confartigianato Imprese Veneto, tenuto conto del settore della propria attività e della peculiarità del territorio.

Art. 13 Consulte dei Presidenti delle Federazioni dei Mestieri e dei Movimenti e organizzazioni a finalità sociale

1. La Consulta dei Presidenti delle Federazioni dei Mestieri è composta dai Presidenti delle Federazioni Regionali dei Mestieri.
2. La Consulta dei Presidenti dei Movimenti e organizzazioni a finalità sociale è costituita dai Presidenti regionali dei Movimenti e organizzazioni a finalità sociale di cui al successivo articolo 14.

3. Esse sono presiedute dal Presidente di Confartigianato Imprese Veneto o da un suo delegato e si riuniscono almeno una volta l'anno con le modalità e gli scopi indicati nei Regolamenti attuativi della Federazione.

Art. 14 Movimenti e organizzazioni a finalità sociale

1. I Movimenti "Donne Impresa" e "Giovani Imprenditori" sono articolazioni organizzative di Confartigianato Imprese Veneto, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare gli specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della politica della Federazione e delle Associazioni territoriali che la compongono. Ad essi viene garantita idonea funzionalità nell'ambito degli Organi di Confartigianato Imprese Veneto.
2. Il Gruppo Regionale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è una articolazione organizzativa di carattere sociale costituita all'interno di Confartigianato Imprese Veneto che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati. Ad esso viene garantita idonea funzionalità nell'ambito degli Organi di Confartigianato Imprese Veneto.
3. L'INAPA - Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato, legalmente riconosciuto e promosso da Confartigianato-Imprese, opera per l'assistenza agli artigiani, a tutti i lavoratori e ai cittadini in genere, secondo il proprio Statuto autonomo, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il CAAF - Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Pensionati e Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona forniti dal Sistema Confartigianato-Imprese.
5. Nell'ambito delle attività con finalità sociale, Confartigianato Imprese Veneto opera anche attraverso l'A.N.Co.S. - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive.
6. Confartigianato Persone è lo strumento deputato al coordinamento delle attività di carattere sociale promosse dal sistema Confartigianato Imprese Veneto, ed opera nell'ampia prospettiva di attenzione del Sistema confederale alla persona ed alle sue relazioni, per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

Articolo 15 Le Persone nel sistema della Confartigianato-Imprese

1. L'azione di rappresentanza e servizio del sistema associativo di Confartigianato Imprese Veneto, nel suo complesso e nelle sue singole componenti, valorizza la partecipazione, l'impegno e la responsabilità delle persone nei diversi e specifici ruoli di rappresentanza politica e di gestione manageriale e di servizio, per i quali con lealtà, etica e trasparenza sono perseguiti costantemente l'integrazione, il coordinamento e la complementarietà di azione.
2. Tutti i soggetti chiamati a rappresentare il sistema Confartigianato Imprese Veneto ad ogni livello in organismi esterni devono agire in conformità alle indicazioni, agli orientamenti ed alle direttive degli organi associativi ai livelli competenti.

Art. 16 Cariche sociali

1. Le cariche di natura elettiva di Confartigianato Imprese Veneto, di norma, sono gratuite. L'Assemblea dei soci, per le cariche di maggiore responsabilità, può determinare compensi e, negli altri casi, rimborsare le spese per l'espletamento del mandato. La disciplina in proposito è stabilita dal Regolamento attuativo.
2. E' fatto divieto distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserva capitale durante la vita della Federazione, salvo che per obblighi di legge.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali della Federazione titolari, legali rappresentanti o soci di impresa artigiana o di altra micro, piccola e media impresa, nonché lavoratori autonomi iscritti ad una Associazione territoriale federata.
4. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo ad ogni carica regionale, il socio aderente deve essere in regola con il versamento della quota associativa di sistema nella propria Associazione territoriale di appartenenza.
5. E' fatto obbligo per tutti i dirigenti eletti a cariche sociali di qualsiasi livello di partecipare alla attività formativa regionale.

Art. 17 Norme comuni sulle cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali di natura elettiva, i Presidenti dei Mestieri e delle relative Federazioni, del Movimento "Donne Impresa" e delle altre eventuali Organizza-

zioni a finalità sociale, hanno la durata di un quadriennio e possono essere confermate per un solo ulteriore quadriennio anche non consecutivo. Le cariche riguardanti il Movimento "Giovani Imprenditori" hanno la durata di un quadriennio non rinnovabile.

2. Nel caso di sostituzione di componenti di organi nel corso del loro mandato, il nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero.
3. Sono dichiarati decaduti i componenti degli organi della Federazione che non partecipano alle riunioni dei medesimi per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
4. A pena di decadenza dall'incarico, tutti i dirigenti associati devono assicurare il massimo impegno e la piena coerenza alle deliberazioni assunte dagli organi e dalle articolazioni della Federazione nelle azioni inerenti e conseguenti e ai ruoli ricoperti nell'ambito del sistema.
5. Il dirigente eletto o nominato in incarichi della Federazione decade automaticamente in caso di cessazione di attività o di cancellazione da socio di Associazione territoriale.
6. E' in ogni caso facoltà delle Associazioni territoriali sostituire i dirigenti nominati in loro rappresentanza in incarichi della Federazione, con conseguente automatica decadenza dei sostituiti dall'incarico ricoperto.

Art. 18 Incompatibilità

1. Tutte le cariche elettive presso la Federazione sono incompatibili con cariche istituzionali, così come definito dal Regolamento, e con incarichi di rappresentanza in partiti o movimenti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con quelle di Confartigianato Imprese Veneto. Altrettanto vale per il Segretario/Direttore della Federazione.

Art. 19 Organi della Federazione

1. Sono Organi della Federazione:
 - a) il Consiglio Generale;
 - b) l'Assemblea dei Soci;

- c) il Comitato Direttivo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Comitato di Presidenza;
 - f) il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) il Collegio dei Probiviri.
2. I componenti degli organi previsti nelle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono tenuti ad aderire all'attività formativa esplicitamente finalizzata allo svolgimento della carica di rappresentanza e ad assicurare nel loro ruolo e negli incarichi rivestiti la massima coerenza con le finalità della attività associativa.

Art. 20 Compiti del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale ha il compito di fissare le linee strategiche di politica generale, sindacale e programmatica della Federazione.
2. In particolare, in sede ordinaria ed a maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio Generale provvede a:
 - a) approvare le linee strategiche e gli indirizzi dell'attività della Federazione;
 - b) assumere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'artigianato, del lavoro autonomo e delle imprese aderenti al sistema e monitorare l'economia veneta e le scelte pubbliche inerenti, in riferimento ai settori economici rappresentati da Confartigianato Imprese Veneto, anche attraverso un rapporto annuale a ciò dedicato;
 - c) nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, fissandone il compenso;
 - d) deliberare la sospensione di una Associazione territoriale federata dalle prerogative di essere socio della Federazione, in caso di grave inadempienza rispetto alle deliberazioni degli organi federativi, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 2;
 - e) nominare il Collegio dei Probiviri;
 - f) ratificare la cessazione da socio della Federazione di una Associazione territoriale, in seguito alla sua cessazione definitiva da aderente a Confartigianato Imprese, ai sensi dell'articolo 40 del presente Statuto.

Art. 21 Composizione del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale della Confartigianato Imprese Veneto è composto:
 - a) dal Presidente e dai Vice Presidenti;
 - b) dai Presidenti delle Associazioni territoriali o da un loro delegato;
 - c) da un rappresentante, ogni mille associati iscritti e paganti alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, alle Associazioni territoriali o frazione superiore a cinquecento, nominati dalle Associazioni territoriali stesse, con un minimo di un rappresentante per ciascuna Associazione;
 - d) dai Presidenti delle Federazioni Regionali di Mestiere e delle articolazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente Statuto;
 - e) da ulteriori rappresentanti delle Federazioni Regionali di Mestiere maggiormente rappresentative, così come individuati da apposita delibera del Comitato Direttivo, su conforme designazione delle Federazioni interessate;
 - f) dai Presidenti dei Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori e di ANAP regionali.
2. Su invito del Presidente, partecipano a titolo consultivo, gli ex Presidenti di Confartigianato Imprese Veneto.
3. Partecipano altresì di diritto e a titolo consultivo:
 - a) i dirigenti delle Associazioni territoriali che ricoprono incarichi a livello nazionale e regionale così come individuati con apposita delibera del Comitato Direttivo;
 - b) i Segretari/Direttori delle Associazioni territoriali;
 - c) i Presidenti di enti, organismi e società promossi o partecipati dalla Confartigianato Imprese Veneto, purché soci delle Associazioni territoriali.
4. Il numero di componenti del Consiglio Generale di espressione dei Mestieri e delle Federazioni Regionali dei Mestieri deve, di norma, essere pari al numero dei componenti di espressione territoriale.

Art. 22 Funzionamento del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su delibera del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede. La convocazione di norma deve essere inviata, mediante strumento - anche elettronico - che provi la ricezione dell'avviso, almeno sette giorni prima della data della adunanza e recare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
3. In caso di urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato, nelle medesime forme previste al comma precedente, con tre giorni di preavviso.
4. Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. In caso di impedimento, il componente del Consiglio Generale può essere sostituito a cura della medesima entità territoriale o settoriale, con comunicazione scritta rilasciata dalle stesse, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo. Ogni componente il Consiglio Generale non può avere più di due deleghe, ciascuna per ogni riunione.
5. In sede ordinaria la riunione è valida in prima convocazione con la presenza o rappresentanza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e con la presenza della maggioranza assoluta delle Associazioni territoriali. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, la riunione è valida con la presenza o rappresentanza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
6. In sede straordinaria, la riunione è valida in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e la presenza di almeno cinque Associazioni territoriali. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, la riunione è valida con la presenza o rappresentanza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e la rappresentanza di almeno quattro Associazioni territoriali.
7. Ai fini del presente articolo, qualora sia presente almeno uno dei componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 21 comma 1, la presenza della Associazione territoriale sarà considerata valida.
8. E' competenza delle organizzazioni (territoriale o settoriale) di provenienza la nomina in sostituzione di coloro che nel quadriennio del mandato, per qualsivoglia ragione, dovessero cessare dall'incarico. I nuovi nominati scadono alla data originariamente prevista per i sostituiti.

Art. 23 Composizione, compiti e funzionamento della Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci della Federazione è composta dai Presidenti delle Associazioni territoriali.
2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Federazione ed è convocata, mediante strumento - anche elettronico - che provi la ricezione dell'avviso, con un preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno, dallo stesso Presidente o dalla maggioranza assoluta dei componenti. In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di tre giorni. La seduta per il rinnovo cariche, di cui al comma 3 lettera a), è convocata dal Presidente di Associazione territoriale più anziano di età, con le medesime tempistiche e formalità di cui sopra; lo stesso presiederà la relativa seduta.
3. L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, ha il compito di:
 - a) nominare, con votazioni disgiunte, il Presidente regionale, di norma, tra i propri componenti, nonché fino a tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario, approvando altresì le linee di programma pluriennale collegato al mandato del Presidente eletto; ad inizio seduta, l'Assemblea delibererà il numero di Vice Presidenti che affiancheranno il futuro Presidente;
 - b) deliberare in ordine alla sfiducia al Presidente e/o ai Vice Presidenti, anche individualmente;
 - c) su proposta del Presidente, nominare e revocare il Segretario/Direttore di Confartigianato Imprese Veneto, determinandone i poteri con riferimento all'ordinaria amministrazione;
 - d) approvare il conto consuntivo e il conto preventivo, con le relative relazioni, unitamente al programma annuale di attività predisposti dal Comitato di Presidenza, sentito il Comitato Direttivo e dandone informativa al Consiglio Generale.
 - e) approvare il Regolamento attuativo della Federazione, nonché altri eventuali Regolamenti per il funzionamento della stessa.
4. In sede straordinaria, l'Assemblea dei Soci provvede a:
 - a) modificare lo Statuto della Federazione;
 - b) sciogliere la Federazione.
5. Le riunioni della Assemblea dei Soci sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6. Il diritto di voto esercitabile da ciascun Presidente è calcolato sulla base del numero degli associati nelle rispettive Associazioni territoriali, iscritti e paganti alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente; ciascun Presidente ha diritto ad un voto ogni mille associati iscritti o frazione superiore a cinquecento, con un minimo di un voto.
7. In sede ordinaria, le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e della maggioranza assoluta dei voti esprimibili dagli stessi. Qualora dopo tre votazioni non sia stato raggiunto il quorum deliberativo di cui sopra, dalla quarta votazione le delibere sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai suoi componenti e con il voto favorevole di almeno tre Associazioni territoriali. L'Assemblea dei Soci per la quarta votazione deve essere convocata a distanza di almeno tre giorni dall'ultima votazione senza esito e non oltre sette giorni.
8. In sede straordinaria, le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti esprimibili dagli stessi. Qualora dopo tre votazioni non sia stato raggiunto il quorum deliberativo di cui sopra, dalla quarta votazione le delibere sono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti esprimibili dai suoi componenti e con il voto favorevole di almeno tre Associazioni territoriali. L'Assemblea dei Soci per la quarta votazione deve essere convocata a distanza di almeno tre giorni dall'ultima votazione senza esito e non oltre sette giorni.
9. Qualora, ai sensi del precedente comma 3 lettera a), il Presidente regionale non sia scelto tra i Presidenti provinciali, la nomina deve in ogni caso ricadere su un socio che sia componente di un Organo della Associazione territoriale che lo candida. In tal caso, la delibera di nomina a Presidente regionale deve essere assunta con il voto favorevole di almeno cinque Presidenti provinciali, rappresentanti comunque la maggioranza degli associati di cui al comma 6 del presente articolo.
10. In caso di comprovata forza maggiore o di impedimento oggettivo e imprevedibile di un Presidente di Associazione territoriale a partecipare alle sedute della Assemblea dei Soci, lo stesso può essere sostituito da un suo delegato permanente indicato a cura della relativa Associazione territoriale di appartenenza, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo. La norma non si applica al Presidente territoriale che rivesta la carica di Presidente Regionale il quale, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Federazione.

11. Alle riunioni della Assemblea dei Soci partecipano a titolo consultivo i Segretari/Direttori delle Associazioni territoriali e il Segretario/Direttore della Federazione.

Art. 24 Compiti del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo della Federazione, cui spetta l'individuazione degli obiettivi e delle linee di azione per rendere effettivo da parte del sistema associativo regionale il processo di programmazione e indirizzo politico, sindacale ed organizzativo per il raggiungimento degli scopi di Confartigianato Imprese Veneto. Nello svolgimento della sua azione ha il compito di attuare e rendere operative le direttive strategiche di politica generale, sindacale e programmatica del Consiglio Generale e della Assemblea dei Soci per il miglior perseguimento dei compiti statutari.
2. In particolare, al Comitato Direttivo spetta di:
 - a) deliberare gli accordi tra parti sociali venete in tema di lavoro e welfare, oltre che di sviluppo dell'economia veneta;
 - b) deliberare gli accordi che disciplinano il funzionamento e i contenuti delle prestazioni degli Enti Bilaterali veneti in cui è presente Confartigianato Imprese Veneto quale parte costituente;
 - c) deliberare o confermare pareri su proposte di legge riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi rappresentati per il tramite delle Associazioni territoriali e formulare proposte in proposito;
 - d) deliberare su aspetti della contrattazione categoriale veneta che introducano elementi che possano costituire precedenti estendibili alla collettività dei contratti;
 - e) assicurare l'attuazione del programma di attività annuale ed il raccordo degli indirizzi dell'attività delle Associazioni territoriali e degli organismi di sistema, con gli indirizzi programmatici della Federazione;
 - f) indicare e revocare le persone chiamate a rappresentare Confartigianato Imprese Veneto in organismi pubblici e privati esterni;
 - g) ratificare eventuali decisioni adottate con procedura di urgenza dal Presidente o dal Comitato di Presidenza;
 - h) deliberare in merito ai pareri previsti e richiesti dallo Statuto di Confartigianato Imprese;

- i) acquistare, alienare (anche sotto condizione sospensiva o risolutiva con patto di riscatto o di riservato dominio) e permutare beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari e obbligazioni, valori di Enti e Società;
 - l) concedere e condurre locazioni e affitti anche ultranovennali e sub-affitti, cedere i detti contratti, riscuotere anticipatamente e cedere canoni locativi;
 - m) assumere le decisioni inerenti in genere alla straordinaria amministrazione della Federazione, nonché acquistare, vendere, prendere o dare in locazione beni immobili;
 - n) stipulare contratti di mutuo attivi e passivi, con o senza garanzie, e con clausole penali, assumere mutui da Istituti di Credito e stipulare contratti di anticipazioni di sconto;
 - o) partecipare/costituire e/o acquisire partecipazioni in Società di capitale di qualsiasi tipo, stipulare Associazioni in partecipazione.
3. In una seduta apposita, da tenersi una volta all'anno, il Comitato Direttivo viene informato sul conto preventivo e consuntivo degli Enti Bilaterali e di ogni altro Organismo governato con la partecipazione di rappresentanti di Confartigianato Imprese Veneto.
4. Confartigianato Imprese Veneto, attraverso il Comitato di Presidenza, il Comitato Direttivo ed una costante relazione con i suoi rappresentanti, esprime un'attività di vigilanza finalizzata a verificare il sostanziale corretto andamento degli Organismi stessi.

Art. 25 Composizione del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto:
- a) dal Presidente della Federazione, che lo presiede;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) dai Presidenti delle Associazioni territoriali, i quali possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, da altro dirigente della stessa Associazione; la delega deve essere scritta e rilasciata di volta in volta. Tale norma non si applica al Presidente di Associazione territoriale che rivesta la carica di Presidente della Federazione, il quale, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Federazione.

2. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano altresì, a titolo consultivo, i Segretari/Direttori delle Associazioni territoriali e il Segretario/Direttore della Federazione.
3. Su invito del Presidente e a titolo consultivo, possono partecipare al Comitato Direttivo i Presidenti di enti, organismi e società promossi o partecipati da Confartigianato Imprese Veneto, purché risultino associati alle Associazioni territoriali. In relazione ai temi trattati, possono essere invitati a titolo consultivo i Presidenti regionali dei Movimenti "Giovani Imprenditori", "Donne Impresa" o di altre Organizzazioni a finalità sociale.

Art. 26 Funzionamento del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente della Federazione o su richiesta di almeno cinque componenti.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento - anche elettronico - che provi la ricezione dello stesso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.
3. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Ogni componente il Comitato Direttivo ha diritto ad un voto. Le delibere sono valide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Federazione.

Art. 27 Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti dalla Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente Statuto.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale, il Comitato Direttivo e il Comitato di Presidenza ed è il garante delle deliberazioni degli organi statutari. Spetta altresì al Presidente convocare l'Assemblea dei Soci.
3. Il Presidente può conferire ai Vice Presidenti deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza, revocabili in qualsiasi momento.

4. Il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo per la durata del loro mandato.
5. In caso di elezioni intervenute nel quadriennio il neo eletto resta in carica per la parte residua del mandato.

Art. 28 Compiti e funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale di Confartigianato Imprese Veneto e ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha la firma degli atti ufficiali della Federazione.
2. Dà le disposizioni per l'attuazione delle delibere degli organi federali e vigila sull'attività della Federazione impegnandosi per far convergere gli obiettivi del sistema con i programmi e le linee sindacali deliberate dagli organi della Federazione.
3. Spetta altresì al Presidente proporre la nomina e la revoca del Segretario/Direttore all'Assemblea dei Soci.
4. Spetta infine al Presidente:
 - a) esercitare, in caso di urgenza, i poteri attribuiti al Comitato di Presidenza su questioni di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e/o postali, e l'investimento in titoli mobiliari della liquidità di cassa; tali decisioni devono essere ratificate dal Comitato di Presidenza nella prima seduta utile;
 - b) su proposta del Segretario/Direttore e sentito il parere dei Vice Presidenti, assumere e licenziare il personale e stabilirne le competenze economiche, sulla base delle previsioni del conto preventivo. Il Presidente comunica annualmente in sede di approvazione del conto preventivo i profili contrattuali applicati al personale dipendente;
 - c) determinare il compenso del Segretario/Direttore, sentito il parere dei Vice Presidenti.
4. In caso di assenza, impedimento per qualsiasi ragione, o dimissioni del Presidente, le funzioni di cui al presente articolo, sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

Art. 29 Compiti e funzioni del Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, nonché dai Vice Presidenti. Spetta al Comitato di Presidenza la gestione della ordinaria amministrazione, salvo i poteri attribuiti al Segretario/Direttore con delibera della Assemblea dei Soci, di cui all'articolo 23 comma 3 lettera c).
2. In particolare, il Comitato di Presidenza, con la collaborazione del Segretario/Direttore, predispone:
 - a) il programma di attività annuale, da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei soci;
 - b) il conto preventivo, sulla base del programma di attività annuale approvato dalla Assemblea dei soci, nonché il conto consuntivo, con la relativa relazione, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Comitato Direttivo e dandone informativa al Consiglio Generale.
3. Il conto preventivo e il conto consuntivo della Federazione dovranno essere redatti secondo i principi del bilancio sociale.

Articolo 30 Presidente e Vice Presidenti: dimissioni o cessazione

1. In caso di dimissioni del Presidente della Federazione o comunque di cessazione anticipata dall'incarico, il Vice Presidente Vicario, entro cinque giorni dalla data della cessazione, deve convocare l'Assemblea dei soci, per il rinnovo della carica resasi vacante, con riunione da tenersi entro i successivi trenta giorni.
2. In caso di dimissioni di un Vice Presidente, l'Assemblea dei soci procede alla sua sostituzione, su proposta del Presidente, da effettuarsi nella prima riunione utile.
3. Nel caso di dimissioni o comunque di anticipata cessazione dell'incarico del Vice Presidente Vicario, la relativa funzione è assunta dal Vice Presidente più anziano di età, fino alla riunione dell'Assemblea dei soci, da convocarsi senza ritardo. All'atto dell'elezione del nuovo Vice Presidente Vicario, il Presidente ha la facoltà di proporre all'Assemblea di modificare l'attribuzione della funzione di Vicario nell'ambito dei Vice Presidenti.

Art. 31 Segretario/Direttore della Federazione

1. Il Segretario/Direttore di Confartigianato Imprese Veneto sovrintende agli uffici federali e provvede al buon andamento dei servizi, essendo responsabile del

personale dipendente e della corretta gestione dell'attività della Federazione, svolgendo altresì la funzione di raccordo tra gli organi statutari e la struttura tecnica della Federazione stessa. Ha poteri di ordinaria amministrazione così come definiti con delibera della Assemblea dei Soci, di cui all'articolo 23 comma 3 lettera c). Nei limiti delle deleghe e degli incarichi affidatigli, può rappresentare la Federazione. Propone al Presidente i provvedimenti di assunzione e licenziamento del personale, le relative competenze economiche e le eventuali variazioni di queste ultime.

2. Il Segretario/Direttore è responsabile in ultima istanza dell'attuazione delle deliberazioni degli organi della Federazione, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al concreto conseguimento degli scopi statutari, rispondendone direttamente al Presidente e agli altri organi per le rispettive competenze.
3. Il Segretario/Direttore guida il processo di attuazione dell'indirizzo strategico e del programma di attività messi a punto dagli organi statutari, traducendoli in piani e progetti condivisi dal sistema associativo regionale, adoperandosi affinché ogni articolazione di esso agisca coerentemente.
4. Il Segretario/Direttore della Federazione partecipa a tutte le riunioni degli organi federali e ne redige i verbali ove richiesto.
5. Il Segretario/Direttore non può ricoprire incarichi di partito o movimenti politici né assumere candidature alle elezioni. Eventuali altri incarichi pubblici potranno essere autorizzati dal Comitato Direttivo.
6. Il Segretario/Direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 commi 4 e 5 dello Statuto confederale.

Art. 32 Collegio Studi

1. Il Comitato di Presidenza e il Comitato Direttivo si avvalgono, quale organo consultivo per l'attività della Federazione e sui problemi concernenti le condizioni politiche economiche dei settori rappresentati, in primis l'artigianato, del Collegio Studi della Federazione.
2. Il Collegio Studi, composto dai Segretari o Direttori delle Associazioni territoriali federate, è convocato e coordinato dal Segretario/Direttore della Federazione, il quale è tenuto a riferire al Comitato Direttivo.

Art. 33 Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio Generale nomina, in sede di riunione ordinaria, un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, tutti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
2. In caso di dimissioni, il Comitato Direttivo provvede all'immediato reintegro sottoponendo la nomina a ratifica del Consiglio Generale.
3. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori vigilano sull'andamento amministrativo, sulla rispondenza delle entrate e delle uscite in relazione alle poste dei conti preventivo e consuntivo della Federazione e sulla corretta tenuta della contabilità della Federazione e ne riferiscono al Comitato di Presidenza. Certificano, inoltre, alla Assemblea dei Soci la corretta tenuta della contabilità con la presentazione della relazione consuntiva annuale, allegata al relativo conto consuntivo.

Art. 34 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale. I Probiviri devono essere in possesso di idonee cognizioni giuridiche.
2. Nei limiti consentiti dalla legge e fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il Collegio dei Probiviri ha il compito di comporre ogni controversia che dovesse insorgere tra le Associazioni territoriali per questioni associative concernenti la Federazione, o fra le Associazioni territoriali e la Federazione, che non fosse possibile risolvere con intervento degli organi esecutivi. Sempre nei limiti di cui sopra, spetta inoltre ai Probiviri risolvere le incertezze e comporre le controversie che insorgano nell'interpretazione dello Statuto e del Regolamento.

Art. 35 Fondo comune

1. Il fondo comune di Confartigianato Imprese Veneto è costituito:
 - a) dalle quote corrisposte dalle organizzazioni federate;
 - b) dai residui attivi delle gestioni annuali;
 - c) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore della stessa.

Art. 36 Modificazioni allo Statuto

1. Le modificazioni da apportare al presente Statuto devono essere deliberate dalla Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

Art. 37 Scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento di Confartigianato Imprese Veneto è deliberato dalla Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio di tre liquidatori, determinandone i poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali.
3. In ogni caso gli eventuali attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità in conformità alla normativa vigente.

Art. 38 Regolamenti e rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica il Regolamento attuativo e il Regolamento dei Mestieri e delle Federazioni Regionali dei Mestieri, nonché le norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione nazionale Confartigianato-Imprese e, comunque, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Art. 39 Osservatori e Commissariamento

1. Nel caso di invio di osservatori o di commissariamento di una Associazione territoriale, ai sensi degli articoli 47 e 48 dello Statuto Confederale, la Federazione collaborerà con Confartigianato-Imprese, al fine di garantire il rispetto delle regole ivi previste.

Art. 40 Cessazione dell'adesione

1. La qualità di aderente alla Federazione termina in seguito alla cessazione definitiva della Associazione territoriale da aderente a Confartigianato Imprese. Sulla cessazione è necessaria la delibera del Comitato Direttivo, ratificata in Consiglio Generale in seduta ordinaria.

Art. 41 Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Statuto e le relative modifiche, nonché i relativi Regolamenti di attuazione entrano in vigore all'atto della loro approvazione. Entro i successivi dodici mesi, le Associazioni territoriali si uniformeranno alle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti. L'approvazione del nuovo Statuto e dei Regolamenti comporta la revoca integrale dei precedenti.
2. Tutti i componenti degli organi e delle articolazioni della Federazione restano comunque in carica fino alla scadenza naturale dei propri mandati. Resta altresì in carica fino alla scadenza naturale del proprio mandato il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto.
3. L'applicazione del limite massimo di mandati per le cariche di cui all'articolo 17, non comporta l'invalidità dei mandati in corso per tutte le componenti del sistema Confartigianato Imprese Veneto. Qualora al termine del mandato in corso si sia raggiunto il limite di due mandati, sarà precluso ogni ulteriore mandato.



Confartigianato Imprese Veneto

Regolamento attuativo

REGOLAMENTO ATTUATIVO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

Approvato dalla Assemblea dei Soci il 15 giugno 2016

Art. 1 – Presidente e Vice Presidenti

1. Ai sensi dell'articolo 16 comma 1, per cariche di maggiore responsabilità si intendono il Presidente e i Vice Presidenti di Confartigianato Imprese Veneto, nonché i vertici degli Organismi bilaterali designati dalla Federazione e i vertici degli Organismi controllati dalla stessa.
2. Le deleghe di cui all'articolo 27 comma 3 devono essere espletate sempre in accordo con il Presidente stesso e nell'ambito degli indirizzi e delle linee politiche degli Organi direttivi della Federazione e con l'assistenza del Segretario/Direttore o di collaboratore dallo stesso indicato.

Art. 2 – Comitato Direttivo

1. Ogni dirigente designato a rappresentanze esterne dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 lettera f) dello Statuto, deve relazionare periodicamente al Comitato di Presidenza circa l'attività svolta dall'Organismo di cui fa parte. La reiterata inadempienza costituisce causa di revoca del mandato da parte del Comitato Direttivo.

Art. 3 – Consiglio Generale

1. Ai componenti del Consiglio Generale spetta il rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per i rappresentanti delle Associazioni territoriali, di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 21 comma 1 dello Statuto della Federazione.
2. Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 dello Statuto, per entità territoriale si intende l'Associazione territoriale di riferimento che provvede alla relativa comunicazione scritta alla Federazione e per entità settoriale si intende il Consiglio direttivo di Mestiere o di Federazione Regionale dei Mestiere che all'atto della nomina del componente di riferimento in Consiglio Generale provvederanno ad indicare alla Segreteria della Federazione altresì due sostituti per il caso di impedimento del primo.

Art. 4 Incompatibilità e norme comuni

1. Per cariche istituzionali, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto di Confartigianato Imprese Veneto si intendono:
 - a) Parlamentare Europeo, Parlamentare, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario;
 - b) Presidente, Consigliere o Assessore regionale, provinciale o di Città Metropolitana;
 - c) Sindaco, Consigliere o Assessore comunale nei Comuni o nelle Unioni di Comuni;
 - d) componente o Presidente di consiglio circoscrizionale nei Comuni ove esiste tale ripartizione del territorio.
2. Il Comitato Direttivo, su istanza dell'interessato/a, può deliberare la deroga, in caso di chiamata quali soggetti esterni negli incarichi non di carattere elettivo di cui al precedente comma.
3. Laddove richiamati nello Statuto della Federazione gli associati iscritti e paganti alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, si devono intendere gli abbinati INPS, nonché i soci non abbinabili e i non abbinati paganti il contributo di sistema, sulla base dell'elenco nominativo redatto dalla Confederazione entro il 31 dicembre di ogni anno o comunicazione equivalente comunque attestante l'avvenuto pagamento.
4. Per contributo di sistema si intende la quota stabilita dalla Associazione territoriale, comprensiva della quota dovuta alla Federazione, nonché di quella di spettanza della Confederazione.

Art. 5 - Conto preventivo

1. Nello schema del conto preventivo da presentare alla Assemblea dei Soci sono previste poste apposite per il finanziamento dell'attività dei Movimenti e delle Organizzazioni a finalità sociale.

Art. 6 - Commissioni Consultive

1. Con apposita delibera del Comitato Direttivo possono essere costituite Commissioni Consultive.
2. Partecipano ai lavori delle Commissioni Consultive i tecnici della Federazione competenti in materia, individuati da apposita delibera del Comitato Direttivo.

Art. 7 - Commissioni Tecniche

1. E' facoltà del Segretario/Direttore di Confartigianato Imprese Veneto, costituire Commissioni Tecniche su specifiche materie sentito il parere del Comitato di Presidenza.

Art. 8 - Il Collegio Studi

1. Il Segretario/Direttore, nello svolgimento delle sue funzioni e nell'intento di assicurare la migliore predisposizione e realizzazione dell'indirizzo strategico della Federazione, si avvale della consultazione e dell'apporto dei Segretari/Direttori delle Associazioni territoriali, i quali costituiscono il Collegio Studi che è convocato, di norma, una volta al mese.

Art. 9 Contrattazione collettiva

1. In attuazione di quanto previsto nell'articolo 5 comma 2 dello Statuto, per quanto concerne la funzione di contrattazione collettiva integrativa, di cui all'articolo 2 comma 4 lettera d) dello stesso, attinente alla disciplina dei rapporti di lavoro, si stabilisce che:
 - a) la stipulazione di accordi interconfederali regionali e discipline collettive di istituti a finalità regionale spetta alla Confartigianato Imprese Veneto, in persona del Presidente, che vi provvede, previa consultazione degli Organi e/o delle articolazioni interessati;
 - b) la stipulazione di contratti e accordi relativi agli ambiti di un singolo Mestiere o una Federazione è di competenza del Presidente del Mestiere o della Federazione interessati; detti contratti e accordi sono negoziati con l'assistenza dei competenti uffici regionali e firmati congiuntamente al Presidente di Confartigianato Imprese Veneto o suo delegato;
 - c) non viene riconosciuta validità ad accordi interconfederali regionali e accordi integrativi di lavoro regionali stipulati senza la partecipazione della Federazione regionale o in contrasto con le linee guida e le procedure definite dai competenti Organi regionali.

Art. 10 L'Associazione territoriale - Rappresentatività

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, nell'individuazione delle possibili soluzioni per l'accorpamento delle strutture associative esistenti si dovrà tener conto dei seguenti criteri:
 - a) la numerosità delle imprese presenti nei territori;
 - b) il rispetto dei principi di sostenibilità economica delle strutture;
 - c) il rispetto della contiguità territoriale e la coerenza con le logiche di area metropolitana e area vasta;
 - d) la considerazione delle caratteristiche socio-economiche e geografiche dei territori, della loro affinità e complementarietà geo-economica, nonché della dimensione identitaria, culturale e storico-geografica degli stessi;
 - e) la salvaguardia delle tradizionali capacità e delle caratteristiche di presenza diffusa sul territorio del sistema associativo confederale.

Art. 11 Collegio dei Probiviri

1. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il ricorso al Collegio dei Probiviri va proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. Quanto sopra vale altresì per quanto previsto dall'articolo 11 comma 2.
2. La decisione del Collegio dei Probiviri è emessa per iscritto e comunicata alle parti interessate nel termine di trenta giorni dalla data in cui l'istanza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio.
3. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente.

Art. 12 Modalità di partecipazione alle riunioni degli organi sociali

1. Nelle adunanze della Assemblea dei Soci, del Comitato di Presidenza, del Comitato Direttivo, del Collegio e Studi e nelle sedute delle Commissioni Consultive e Tecniche è consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) il Presidente sia in grado di accertare la regolarità della costituzione dell'adunanza, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) tutti i partecipanti possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, affinché siano percepiti adeguatamente gli eventi assembleari ai fini della verbalizzazione, e partecipare alla votazione in modo simultaneo;
 - c) tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
 - d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
2. In dette ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 13 Delegato in Assemblea dei Soci

1. Ai sensi dell'articolo 23 comma 10 dello Statuto, in caso di comprovata forza maggiore o di impedimento oggettivo e imprevedibile di un Presidente di Associazione territoriale a partecipare alle sedute della Assemblea dei Soci, la comunicazione del delegato autorizzato a partecipare viene effettuata a cura del Segretario/Direttore dell'Associazione territoriale di appartenenza, secondo quanto previsto dal proprio Statuto e Regolamento di riferimento.

Art. 14 Norme finali

1. La Federazione auspica e promuove l'allineamento del processo di rinnovo delle cariche associative a livello territoriale da realizzare entro il 31 maggio di ogni anno in cui deve avvenire il rinnovo delle cariche regionali.
2. In caso di cessazione dalla carica Presidente Provinciale ovvero di perdita della carica nell'Organo della Associazione territoriale che lo ha candidato, il Presidente regionale decade automaticamente anche da tale carica. Ai fini del rinnovo si procede ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto.
3. Ai sensi dell'articolo 23 comma 9 dello Statuto, qualora la nomina a Presidente di Confartigianato Imprese Veneto ricada su un socio che non rivesta la carica di Presidente Provinciale, per componente di un Organo della Associazione territoriale che lo ha candidato, si deve intendere componente effettivo.
4. Nella definizione di finalità di cui all'articolo 18 dello Statuto si intendono ricomprese anche tutte le attività in contrasto con quelle associative della Federazione e/o delle Associazioni territoriali.
5. Laddove è prevista la convocazione di Organi della Federazione in caso di urgenza, si intende per tale i casi di forza maggiore o circostanze speciali o gravi che giustifichino l'esigenza di un esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possano comportare pregiudizio alla Federazione, alle Associazioni territoriali o ai loro associati.

Art. 15 - Norma transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 4 commi 3 e 4 del presente Regolamento, qualora un dirigente con incarichi a livello regionale risultasse inadempiente nel pagamento della quota regionale per l'anno 2016, in via derogatoria, lo stesso potrà regolarizzare il versamento direttamente alla Federazione.



Confartigianato Imprese Veneto

**Regolamento dei mestieri
e delle Federazioni Regionali
dei mestieri**

**REGOLAMENTO DEI MESTIERI
E DELLE FEDERAZIONI REGIONALI DEI MESTIERI**
Approvato dalla Assemblea dei Soci il 15 giugno 2016

Art. 1 – Le Federazioni Regionali dei Mestieri

1. In attuazione dello Statuto sono costituite le Federazioni Regionali dei Mestieri quali ambiti di filiera/settore/mestiere rispondenti al principio organizzativo di adeguare il Sistema alle esigenze delle imprese associate nei loro rapporti con il proprio mercato di riferimento.
2. Sono istituite le seguenti Federazioni Regionali dei Mestieri:
 - a) Confartigianato Alimentazione
 - b) Confartigianato Artistico
 - c) Confartigianato Autoriparazione
 - d) Confartigianato Benessere (o dei servizi alla persona)
 - e) Confartigianato Comunicazione e dei Servizi Innovativi
 - f) Confartigianato Costruzioni
 - g) Confartigianato Impianti
 - h) Confartigianato Legno e Arredo
 - i) Confartigianato Metalmeccanica di produzione
 - j) Confartigianato Moda
 - k) Confartigianato Servizi e Terziario
 - l) Confartigianato Trasporti, Logistica e Mobilità
3. Sono articolazioni funzionali di ciascuna Federazione dei Mestieri:
 - a) Il Direttivo Regionale di Mestiere composto dai Presidenti Provinciali di Mestiere;
 - b) il Presidente della Federazione Regionale dei Mestieri eletto dal Direttivo Regionale della Federazione dei Mestieri, composto dai Presidenti Regionali di Mestiere
4. I Presidenti delle Federazioni Regionali dei Mestieri fanno parte di diritto del Consiglio Generale di Confartigianato Imprese Veneto.

5. Le Associazioni territoriali Federate e le Federazioni Regionali dei Mestieri possono segnalare al Presidente o al suo eventuale delegato di Confartigianato Imprese Veneto l'opportunità di costituire altre Federazioni Regionali dei Mestieri o di ridurre o modificare quelle esistenti. La proposta è approvata dal Comitato Direttivo.

Art. 2 – Consulta dei Presidenti delle Federazioni dei Mestieri e Consulta dei Movimenti e organizzazioni a finalità sociale

1. La Consulta dei Presidenti delle Federazione dei Mestieri è convocata e presieduta dal Presidente di Confartigianato Imprese Veneto o da un suo delegato e si riunisce almeno una volta l'anno allo scopo di esaminare tematiche generali e trasversali inerenti i mestieri nei rispettivi aggregati, favorire un interscambio di esperienze e buone pratiche, esaminare l'attuazione del programma inerente le Federazioni, compreso l'efficacia delle delegazioni agli organismi nazionali rispettivi, valutare l'adeguatezza e monitorare l'andamento dei fondi di categoria dell'EBAV, suggerire iniziative di formazione rivolte ai dirigenti regionali di mestiere e ogni altra iniziativa ritenuta utile.
2. La Consulta dei Movimenti e organizzazioni a finalità sociale, è convocata e presieduta dal Presidente di Confartigianato Imprese Veneto o da un suo delegato e si riunisce almeno una volta l'anno allo scopo di esaminare tematiche comuni ai movimenti, promuovere uno scambio di buone pratiche ed esperienze, proporre attività di carattere formativo rivolte ai componenti dei movimenti e ogni altra iniziativa ritenuta utile.
3. La convocazione avviene con un preavviso di almeno 7 giorni, recando indicazione dell'ordine del giorno.
4. In caso di impedimento il Presidente della Federazione Regionale dei Mestieri può delegare il suo vice Presidente.
5. La Consulta dei Presidenti delle Federazioni di Mestiere, di norma una volta l'anno, è aperta ai Presidenti regionali di Mestiere con finalità formativa, informativa e di qualificazione dell'attività associativa.

Art. 3 I Mestieri

1. I Mestieri, costituiti su base territoriale, e le Federazioni Regionali dei Mestieri operano nell'ambito della strategia, delle finalità e dell'indirizzo di carattere generale, definiti dagli organi di Confartigianato Imprese Veneto.
2. I Mestieri sono inquadrati all'interno delle Federazioni Regionali dei Mestieri secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al presente regolamento.

3. Le Associazioni territoriali Federate, le Federazioni Regionali dei Mestieri e la Presidenza della Federazione possono proporre al Comitato Direttivo la costituzione di nuovi Mestieri. Il Comitato Direttivo e le Federazioni Regionali dei Mestieri vigileranno sulla corretta nomina dei Presidenti Regionali dei Mestieri e sulla corretta gestione degli stessi.
4. Sono di seguito definiti gli ambiti di massima, di competenza dei Mestieri e delle Federazioni Regionali dei Mestieri:
 - Analisi della normativa ed elaborazione di proposte relative a provvedimenti di carattere regionale e, per il tramite della Confederazione, di carattere nazionale.
 - Raccordo con il livello nazionale per le tematiche di Mestiere e di Federazione dei Mestieri
 - Condivisione e scambio di buone pratiche e proposta di iniziative replicabili nei territori, con particolare attenzione all'orientamento al mercato.
 - Analisi di temi ed elaborazione di proposte in materia di formazione e aggiornamento tecnico professionale, nelle materie fiscali, contrattuale, dell'ambiente e della sicurezza, per l'attività degli Enti Bilaterali e in ogni materia ritenuta utile ai fini della crescita competitiva delle imprese.
 - Condivisione e trasferimento di buone prassi ed iniziative con riferimento ai fattori di sviluppo e crescita quali a titolo esemplificativo ricerca, innovazione, internazionalizzazione, green economy, ICT e formazione.
5. Le decisioni eventualmente adottate da parte dei direttivi di Mestiere e delle Federazioni Regionali dei Mestieri, sono comunicate al Comitato di Presidenza, il quale può chiedere chiarimenti e suggerire ulteriori elementi e sedi di valutazione.
6. Gli ambiti di intervento di competenza dei Movimenti e organizzazioni a finalità sociale sono definiti nei rispettivi statuti e regolamenti nazionali e regionali.

Art. 4 Modalità di elezione dei Presidenti e Vice Presidenti di Mestiere e di Federazione

1. Il Direttivo Regionale di Mestiere è composto dai Presidenti Provinciali di Mestiere, che al loro interno eleggono il Presidente di Mestiere. Non è in ogni caso possibile il cumulo della carica di Presidente Regionale di Mestiere in più direttivi di Mestiere.
2. Il Direttivo Regionale della Federazione dei Mestieri è composto dai Presidenti Regionali di Mestiere i quali eleggono tra di loro il Presidente Regionale della Federazione dei Mestieri.
3. Il Vice Presidente di Mestiere ed il Vice Presidente della Federazione Regionale dei Mestieri vengono eletti da parte del corrispondente direttivo regionale, rispettivamente su proposta del Presidente di Mestiere e del Presidente di Federazione Regionale dei Mestieri.

4. Le votazioni sono valide con la presenza di almeno il 50% dei componenti il direttivo regionale. Risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. Nel caso in cui più candidati ottengano il medesimo numero di preferenze, si procederà ad oltranza con successive votazioni fino all'elezione del Presidente.
5. Il Presidente di Mestiere ed il Presidente di Federazione Regionale dei Mestieri, in caso di loro assenza o impedimento, possono delegare i rispettivi Vice Presidenti, tranne nel caso di elezione del Presidente di Federazione Regionale dei Mestieri.
6. Le Associazioni territoriali nelle quali non risulta possibile provvedere all'elezione del Presidente Provinciale di Mestiere, possono indicare un referente provinciale che farà parte a titolo deliberativo del Direttivo Regionale di Mestiere.
7. I direttivi regionali di Mestiere e di Federazione Regionale dei Mestieri, sono convocati dal rispettivo Presidente con un preavviso di almeno 7 giorni indicante l'ordine del giorno della riunione. I direttivi per il rinnovo delle cariche sono convocati dal Presidente uscente con le medesime modalità.
8. I Presidenti di Mestiere e di Federazione Regionale dei Mestieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio anche non consecutivo.
9. A pena di decadenza, i Presidenti delle Federazioni Regionali dei Mestieri, nonché tutte le cariche elettive di Mestiere, devono possedere i requisiti e condizioni individuati negli articoli 16 commi 3 e 4, 17 comma 5 e 18 dello Statuto di Confartigianato Imprese Veneto.
10. Nel caso in cui non sia possibile l'elezione del Presidente regionale di Mestiere per mancanza di componenti il Direttivo Regionale di Mestiere o per ineleggibilità dell'unico componente a causa del raggiungimento del limite di mandati previsti dallo Statuto, il Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera e) dello Statuto, al fine di non far venir meno la rappresentanza, potrà nominare un referente per il Mestiere.

Art. 5 Infrastruttura di sostegno all'attività delle Federazioni Regionali

1. I Mestieri e le Federazioni Regionali dei Mestieri si avvalgono della collaborazione delle strutture della Federazione e, in particolare, della segreteria organizzativa per le categorie.
2. La Federazione per il tramite del Segretario/Direttore, comunica organigramma e funzionigramma con riferimento alle persone e alle competenze messe a disposizione, di cui si avvalgono i Mestieri e le Federazioni Regionali dei Mestieri.
3. La Federazione, per il tramite del Segretario/Direttore, si impegna a tenere presenti nelle attività di programmazione le problematiche di Mestieri e Federazioni dei Mestieri e promuove il confronto e scambio informativo tra tutte le componenti del Sistema Regionale.

4. I Mestieri e le Federazioni Regionali dei Mestieri, possono proporre al Comitato Direttivo di Confartigianato Imprese Veneto, la messa in esazione di quote associative straordinarie a carico delle imprese ricadenti nell'ambito della Federazione Regionale dei Mestieri o del Mestiere, documentando compiutamente ragioni e finalità della proposta.
5. È consentito lo svolgimento dei direttivi regionali di Mestiere e di Federazione dei Mestieri, mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) il Presidente sia in grado di accertare la regolarità della costituzione dell'adunanza, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) tutti i partecipanti possano seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e partecipare alla votazione in modo simultaneo, affinché siano percepiti adeguatamente gli eventi assembleari ai fini della verbalizzazione;
 - c) tutti i partecipanti possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
 - d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, la seduta del direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 6 Norme finali

1. Per quanto attiene le articolazioni organizzative si rinvia a quanto previsto all'articolo 3 comma 3 dello Statuto di Confartigianato Imprese Veneto.

ALLEGATO 1
COMPOSIZIONE DELLE FEDERAZIONI
REGIONALI DEI MESTIERI

FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE

Alimentari vari
Caseari
Cioccolatieri
Erboristi
Frantoiani
Gelatieri
Lavorazione Carni
Molitori
Panificatori
Pastai
Pasticceri
Ristorazione

FEDERAZIONE ARTISTICO

Ceramica
Ferro battuto
Orafi
Restauro
Vetro piano e Vetro artistico

FEDERAZIONE AUTORIPARAZIONE

Carrozzeri
Meccatronici

FEDERAZIONE BENESSERE

Acconciatori
Estetica
Fitness
Odontotecnici
Ottici e Ortopedici

FEDERAZIONE COMUNICAZIONE E DEI SERVIZI INNOVATIVI

Copisterie, eliografie e lagatorie
Fotografi
Grafici
ICT

FEDERAZIONE COSTRUZIONI

Edilizia (ANAEPa)
Imprese di pulizie
Marmisti
Pittori
Posatori

FEDERAZIONE IMPIANTI

Antennisti
Ascensoristi
Bruciatoristi
Elettricisti
Frigoristi
Fumisti/spazzacamini
Neonisti
Termoidraulici

FEDERAZIONE LEGNO E ARREDO

Arredo
Giunco
Legno per edilizia (serramentisti)
Segherie
Tappezzeria

FEDERAZIONE METALMECCANICA DI PRODUZIONE

Carpenteria e serramenti per l'edilizia

Carpenteria meccanica

Chimica, plastica e gomma

Elettronica

Meccanica e sub fornitura

Nautica

FEDERAZIONE MODA

Abbigliamento

Calzature

Occhialeria

Pelletteria

Pellicceria

Pulitintolavanderie

Sarti stilisti

Tessili

FEDERAZIONE SERVIZI E TERZIARIO

Autoscuole, agenzie servizi

Calzolari

Giardinieri

Oasi

Riparatori elettrodomestici

FEDERAZIONE TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA'

Autobus operator e servizi turistici

Logistica

NCC

Taxi

Trasporto merci

Trasporto su acqua



